



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

FORESTE E BONIFICA MONTANA

NUMERO GENERALE	465
DATA	02/11/2022

OGGETTO :

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. AVVIO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 E 163 DEL
D.LGS. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIU' OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI
TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL
28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.**

CIG 94674914BA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSE

Sul territorio lombardo si sono verificati, durante il mese di luglio, eventi meteorologici avversi di significativa intensità, che hanno causato dissesti e danni intensi, in particolare nei territori delle province di Brescia, Pavia, Lodi e Cremona e, in misura minore, anche in altri areali provinciali.

In particolare, nel territorio della Valcamonica, nella notte tra il 27 e 28 luglio u.s., eventi meteorologici avversi di particolare intensità hanno causato dissesti e danni ingenti nei comuni di Niardo, Braone e Ceto. Nel corso dell'evento sono state interrotte importanti arterie di comunicazione, tra cui la Strada Statale 42, la linea ferroviaria Brescia – Edolo e la viabilità provinciale, nonché varie strade comunali. La sede della linea ferroviaria è stata colpita e coperta anche da massi e fango per lunghi tratti. Il transito sulla Strada Statale 42 è stato interrotto e la luce del ponte sul Torrente Re è stata completamente ostruita. I centri abitati di Niardo e Braone sono stati colpiti dall'esondazione e dalle colate detritiche provenienti dai bacini dei Torrente Re, Cobello, e Palobbia; il materiale trasportato, con massi anche di grosse dimensioni, ha interessato i centri urbani e le relative infrastrutture, ostruito le sezioni idrauliche dei ponti, interrotto i servizi pubblici essenziali, investito immobili privati e di attività economiche, commerciali e produttive, causando danni e interruzione delle attività, costringendo all'evacuazione durante l'evento di circa 260 persone a Niardo e 25 a Braone.

Con provvedimento n. XI/6877 del 02.08.2022 la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di utilizzare l'importo di Euro 5.000.000,00 (quota parte dei fondi già stanziati dal Piano Lombardia con DGR XI/6047/2022 – Allegato 2 per opere di difesa del suolo), secondo i criteri e le procedure definite con DGR XI/2829/2020 *“Criteri per il finanziamento di interventi urgenti sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe, a seguito di eventi imprevedibili, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità”* da destinarsi agli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela

della pubblica incolumità in conseguenza dei danni provocati in Valle Camonica (BS) dall'evento calamitoso del 27-28 luglio 2022;

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2022, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza di rilievo nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo e di cui alla lettera c) dell'art. 7 del d.lgs 1/2018 che testualmente recita: *"emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24."*

CONSIDERATO che al comma 2 dell'art. 1 della citata deliberazione in data 8 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri stabilisce che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

VISTO e richiamato il preambolo dell'ordinanza n. 929 in data 6 ottobre 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ove ravvisando la necessità di disporre l'urgente attuazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, che la situazione emergenza in atto per i caratteri d'urgenza non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'art. 3 "deroghe" dell'ordinanza n. 929 in data 6 ottobre 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare:

"Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: [...] - 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[...];"

DATO ATTO che:

- possono essere realizzate con procedure di somma urgenza e di protezione civile tutte quelle attività necessarie o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (comma 1 art. 163 d.lgs 50/2016);
- Costituisce circostanza di somma urgenza, il verificarsi degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi;
- La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nell'articolo 163 del d.lgs 50/2016 nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, con le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c);

DATO atto che la Comunità Montana di Valle Camonica, con nota in data 10 ottobre 2022 (prot. 0010382/7.1/FBM), in ossequio ai principi di sussidiarietà e solidarietà nei confronti delle popolazioni dei territori colpiti dall'alluvione ha accordato ai comuni interessati e a Regione Lombardia di assumere in loro vece il ruolo di soggetto attuatore in perfetta coerenza con la normativa di riferimento per le forme associative lombarde e cioè la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, avente ad oggetto "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. La finalità principale della disciplina richiamata, per quanto interessa in questa sede, consta della promozione e del sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i Comuni lombardi preordinati alla garanzia della continuità dei servizi, di una gestione efficace, efficiente ed economica, propedeutica a favorire lo sviluppo del dinamismo associativo. La rilevanza delle Comunità montane anche in ambito associazionistico emerge da quanto sancito dall'art. 9, comma 3, della L.r. n. 19/2008, laddove si prevede che "La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti", e con la quale si prevede eventualmente l'istituzione di appositi Uffici in seno alla Comunità montana stessa;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto n. 15013 del 20.10.2022 della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, con il quale si individua la Comunità Montana di Valle Camonica quale Ente attuatore per la

realizzazione degli interventi di riduzione del rischio e a tutela della pubblica incolumità in conseguenza dei danni provocati in Valle Camonica dall'evento calamitoso del 27-28 luglio 2022, impegnando e contestualmente liquidando l'importo complessivo di Euro 4.664.349,83 a favore dell'Ente medesimo;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

ATTESO che:

- la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di procedure straordinarie in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e/o privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in relazione alla situazione di fatto constatata in loco ed alla dichiarazione di stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Regione Lombardia ha elaborato il piano degli interventi di somma urgenza da realizzarsi lungo i corsi d'acqua Re e Cobello necessari per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità, articolato per stralci, che potrà essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui alla sopra richiamata DGR n. XI/6877 e Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.09.2022, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

CONSIDERATO che:

- il Servizio Foreste e Bonifica Montana ha dato corso alle valutazioni tecniche ed economiche necessarie alla predisposizione delle procedure di affidamento degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela della pubblica incolumità individuati e pianificati in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Niardo;
- in base al quadro delle esigenze di gestione e le tempistiche di realizzazione di tali interventi, oltre che dell'organizzazione del personale assegnato al Servizio, si ritiene opportuno procedere mediante la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici (sino a cinque), ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace strumento alla realizzazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, e curarne l'attuazione;
- l'istituto dell'accordo quadro consentirà infatti di provvedere tempestivamente a porre in essere tutti gli interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici descritti in premessa, e permetterà altresì un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall'ottimizzazione delle procedure di affidamento dei numerosi interventi da realizzare;

- l'Accordo Quadro di cui sopra, avente durata annuale con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, avrà come obiettivo la stipula di un contratto riguardante la realizzazione di tutti quegli interventi con carattere di somma urgenza ed urgenza sui torrenti Cobello e Re nel territorio del Comune di Niardo (Bs), sul torrente Palobbia nel territorio dei Comuni di Ceto e di Braone e a seguito dell'evento alluvionale del 28/07/2022, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità, e non predeterminabili nel numero, che potranno rendersi necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità delle Amministrazioni attuatrici (Comunità Montana, Regione Lombardia, Comuni di Niardo, Ceto e Braone);

RICHIAMATI:

- L'Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- L'Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PRECISATO che:

- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di avviare la procedura di affidamento a più operatori economici (sino a cinque) dell'accordo quadro per l'esecuzione di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'";
- L'oggetto dell'affidamento è: Stipula di accordo quadro con più operatori economici (sino a cinque) ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata a termini dell'art. 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016, con l'invito di tutti gli operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione e specificatamente:
 - Possesso attestazione di qualificazione SOA con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente degli interventi (OG 8 minimo classe II);
 - Disponibilità di una sede (legale, amministrativa, locale, operativa) entro un raggio di 25 (venticinque) km dal luogo di esecuzione dei lavori (epicentro Comune di Niardo – Prov. BS) nella medesima provincia, allo scopo di garantire l'assunzione dei "pronto interventi" entro 60 minuti

dalla chiamata ovvero un costante monitoraggio degli effetti delle lavorazioni e immediatezza di intervento ed azione nel caso si verificassero inconvenienti a seguito di eventi meteorologici avversi che condizionino la funzionalità idraulica dell'asta torrentizia, al dichiarato scopo di salvaguardia della pubblica incolumità;

- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto di accordo quadro sarà stipulato con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- La durata dell'accordo quadro sarà di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile di un anno, a scelta insindacabile della stazione appaltante;
- Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 6.000.000,00 iva esclusa;
 - Il valore stimato dell'appalto (dunque compresa l'opzione di rinnovo), ai fini dell'individuazione della corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione dell'appalto e dei relativi obblighi di pubblicità è di Euro 6.200.000,00 iva esclusa;
- La Comunità Montana - nonché gli ulteriori enti nell'interesse dei quali la stessa agisce (eventualmente UTR di Regione Lombardia, il Comune di Niardo, Ceto e Braone) - avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori Contratti attuativi dell'Accordo Quadro sino al raggiungimento del predetto importo complessivo dell'Accordo entro il periodo di durata dell'accordo quadro stesso;
- I Contraenti non acquisiscono alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni ulteriori, fatte oggetto dell'Accordo Quadro, restando viceversa impegnati a stipulare ulteriori Contratti attuativi laddove la Comunità Montana di Valle Camonica ne ravvisasse la necessità;
- trattandosi di Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 del D.lgs 50/2016, stilata la graduatoria di gara sarà richiesto al 2°, 3°, 4° e 5° operatore economico di manifestare la volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria. La contrattualizzazione avverrà di diritto con il primo operatore economico e in base all'espressione di volontà manifestata eventualmente con gli operatori economici giunti 2°, 3°, 4° e 5° in graduatoria;

RILEVATO che alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno determinati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziata in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli affidamenti;

RITENUTO di poter dare corso alla suddetta procedura, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

VISTO lo schema di bando/disciplinare di gara contenente la disciplina della gara, che recepisce le considerazioni che precedono e redatta in conformità alle disposizioni normative applicabili, predisposto dal Servizio Tecnico e LL.PP.;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C108 I/01 "Comunicazione della Commissione, orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19" la quale ricorda agli stati membri il quadro dell'UE in materia di appalti pubblici in casi di urgenza e di estrema urgenza (paragrafo 2);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che si svilupperà con tutti operatori economici individuati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, da affidare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e art. 97 comma 8 del codice e s.m.i.;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP., dell'Ente, Servizio che svolge anche l'attività di centralizzazione (CUC Area Vasta Brescia Sede Decentrata c/o la Comunità Montana di Valle Camonica), per l'assunzione delle procedure di gara utili all'aggiudicazione dell'accordo quadro;
4. di APPROVARE la documentazione di gara composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti:
 - a) Bando/Disciplinare di gara;
 - b) Capitolato speciale d'appalto;
 - c) Schema di contratto di Accordo Quadro;
 - d) Schema di contratto specifico di appalto;
 - e) Elenco prezzi unitari;
5. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
6. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: 94674914BA;
7. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 800,00 quale contributo previsto dalla normativa vigente per il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0901205
Creditore				AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Oggetto/Causale				Contributo gara "ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI					

	NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'""
Importo	€ 800,00

8. di imputare la spesa di € 800,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	U.2.05.99.99.999	2397/0	€ 800,00

9. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foreste e Bonifica Montana
Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA